



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO.

Ordinanza Sindacale n. 1 del 20/03/2020

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che *Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID2019;*

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,*



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTE:

- l'Ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*;
- l'Ordinanza n° 2 del giorno 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*;



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



- l'Ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa"*;

CONSIDERATO che:

- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;
- tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:
 - a) di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
 - b) il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - c) di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

CONSIDERATO che:

- l' inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere iniziative ancora più stringenti atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

PRESO ATTO del progressivo aumento del numero di contagiati da COVID – 19 nella Regione Abruzzo che, a causa dell'aumento dei casi sul territorio regionale, ha modificato la modalità di comunicazione degli stessi con la conseguenza che, allo stato, il sindaco non si trova più neanche nella possibilità di conoscere se e quanti casi vi siano sul territorio del proprio comune con ciò rendendosi necessario l'innalzamento del livello di attenzione e di controllo rispetto alle misure adottate per la interruzione della catena dei contagi;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", sino al giorno 3 aprile 2020, di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone in attuazione di quanto stabilito dai DPCM prima richiamati;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;

CONSIDERATO, a tale proposito, che il bene tutelato da tale norma è l'incolumità pubblica da intendersi, ai sensi del comma *4-bis* della stessa norma, anche quale integrità fisica della popolazione e che tale integrità va tutelata e protetta attraverso l'adozione di ogni misura che, secondo le indicazioni fornite dalle Autorità di Governo, mirano a limitare i contatti sociali anche secondo un principio generale di prevenzione e precauzione e, quindi, ad evitare il contagio con le conseguenze dannose dello stesso;

VISTO l'articolo 12 Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 2.1.2018, n. 1) in materia di *Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile*

RITENUTO di dover adottare ogni misura a tutela della popolazione del proprio comune e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al DPCM 8.3.2020 già richiamato con particolare riguardo all'articolo 1 in materia di divieto di spostamenti, esteso all'intero territorio nazionale con DPCM 9.3.2020, pure richiamato;

RITENUTO, quindi, che gravano sul sindaco gli obblighi e le responsabilità derivanti da suo ruolo di autorità sanitaria, di autorità di protezione civile e con attribuzioni anche di funzioni di competenza statale e che, quindi, non debbono fare carico allo stesso eventuali addebiti di



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



responsabilità di tipo omissivo per non avere, per quanto di ragione e nell'interesse della collettività del proprio comune, contribuito ad impedire il verificarsi di eventi pericolosi o dannosi a carico della popolazione residente;

CONSIDERATO, altresì, che, allo stato, deve ritenersi sussistere un limite anche oggettivo alla conoscenza del fenomeno non avendo evidenze chiare ed esplicite dei fatti e dei problemi in atto sicchè, nello spirito degli atti normativi adottati, non può precludersi al sindaco il diritto-dovere di intervenire con provvedimenti che costituiscano completamento e attuazione delle disposizioni adottate da altre Autorità e che proprio ai comuni è chiesto di attuare come dimostrano anche le comunicazioni che l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura doverosamente trasmette ai comuni della Provincia;

VISTI, pertanto, anche l'articolo 40, comma 2 del Codice Penale secondo il quale *non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo* e le norme relative alle responsabilità anche penali derivanti da comportamenti colposi o omissivi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 12/03/ 2020 ad oggetto *“Prevenzione del rischio da contagio da Covid-19 – Rideterminazione orari di apertura al pubblico”*;

ORDINA

Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto nella normativa di cui alla premessa:

- 1. di disporre la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, fatte salve le tumulazioni regolarmente autorizzate e in forma strettamente privata;**
- 2. di disporre la chiusura al pubblico del parco giochi comunale;**
- 3. di vietare l'utilizzo di ogni fontana pubblica e della fonte di acqua microfiltrata;**
- 4. di vietare nel territorio comunale tutte le attività motorie e sportive all'aperto;**
- 5. di vietare la circolazione a piedi o con velocipedi ovvero di sosta o intrattenimento all'aperto se non per le motivazioni di cui all'art. 1 DPCM 08/03/2020 in premessa richiamate, con la precisazione che tra le *situazioni di necessità* rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;**
- 6. la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo**



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri luoghi di residenza, domicilio o dimora;

- 7. l'osservazione per la cittadinanza a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;**

AVVERTE

che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Lettopalena.
- 2) La trasmissione di copia a:
 - Prefetto della Provincia di Chieti
 - Questura di Chieti;
 - Comando Carabinieri di Palena;



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

Lettopalena, lì 20/03/20

Il SINDACO
F.to Dott.ssa Carolina De Vitis



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO.

Ordinanza Sindacale n. 3 del 03/04/2020

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i decreti successivi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sempre in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 1, n. 2 e n. 10 relative alle misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nonché all'individuazione dei Comuni "zona rossa";

CONSIDERATO che:

- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;
- tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:
 - a) di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
 - b) il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - c) di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

CONSIDERATO che:

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere iniziative ancora più stringenti atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 1 del 20/03/2020 con la quale, per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", sino al giorno 3 aprile 2020, sono state stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone in attuazione di quanto stabilito dai DPCM prima richiamati;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale persistente e considerato che il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 estende tali misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 fino al 13 aprile 2020;

CONSIDERATO, a tale proposito, che il bene tutelato da tale norma è l'incolumità pubblica da intendersi, ai sensi del comma 4-bis della stessa norma, anche quale integrità fisica della popolazione e che tale integrità va tutelata e protetta attraverso l'adozione di ogni misura che, secondo le indicazioni fornite dalle Autorità di Governo, mirano a limitare i contatti sociali anche secondo un principio generale di prevenzione e precauzione e, quindi, ad evitare il contagio con le conseguenze dannose dello stesso;

VISTO l'articolo 12 Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 2.1.2018, n. 1) in materia di Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

VISTO l'articolo 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale,

ORDINA

Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19 con effetto immediato e **fino al 13 aprile 2020**, in relazione a quanto previsto nella normativa di cui alla premessa, quanto già interdetto nell'ordinanza n. 1/2020, ovvero:

1. di disporre la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, fatte salve le tumulazioni regolarmente autorizzate e in forma strettamente privata;
2. di disporre la chiusura al pubblico del parco giochi comunale;
3. di vietare l'utilizzo di ogni fontana pubblica e della fonte di acqua microfiltrata;
4. di vietare nel territorio comunale tutte le attività motorie e sportive all'aperto;
5. di vietare la circolazione a piedi o con velocipedi ovvero di sosta o intrattenimento all'aperto se non per le motivazioni di cui all'art. 1 DPCM 08/03/2020 in premessa richiamate, con la precisazione che tra le situazioni di necessità rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
6. la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri luoghi di residenza, domicilio o dimora;
7. l'osservazione per la cittadinanza a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;

AVVERTE

che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data. La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento. L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Lettopalena.

2) La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Chieti
- Questura di Chieti;
- Comando Carabinieri di Palena;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

Lettopalena, 03/04/2020



II SINDACO
(Dott.ssa Carolina De Vitis)



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO.

Ordinanza Sindacale n. 4 del 14/04/2020

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i decreti successivi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sempre in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 1, n. 2 e n. 10 relative alle misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nonché all'individuazione dei Comuni "zona rossa";

CONSIDERATO che:

- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;

- tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- a) di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- b) il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

CONSIDERATO che:

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;

- risulta dunque necessario assumere iniziative ancora più stringenti atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 3 del 03/04/2020 con la quale, per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", sino al giorno 13 aprile 2020, sono state stabilite misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone in attuazione di quanto stabilito dai DPCM prima richiamati;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale persistente e ritenuto di dover adottare ogni misura a tutela della popolazione del proprio comune al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al DPCM del 10. 04.2020 che estende tali misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 fino al 3 maggio 2020;

VISTO l'articolo 12 Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 2.1.2018, n. 1) in materia di Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

VISTO l'articolo 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267 in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale,

ORDINA

Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19 **con effetto immediato e fino al 3 maggio 2020**, in relazione a quanto previsto nella normativa di cui alla premessa, quanto già interdetto nell'ordinanza n. 3/2020, ovvero:

1. di disporre la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, fatte salve le tumulazioni regolarmente autorizzate e in forma strettamente privata;
2. di disporre la chiusura al pubblico del parco giochi comunale;
3. di vietare l'utilizzo di ogni fontana pubblica e della fonte di acqua microfiltrata;
4. di vietare nel territorio comunale tutte le attività motorie e sportive all'aperto;
5. di vietare la circolazione a piedi o con velocipedi ovvero di sosta o intrattenimento all'aperto se non per le motivazioni di cui all'art. 1 DPCM 08/03/2020 in premessa richiamate, con la precisazione che tra le situazioni di necessità rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
6. la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri luoghi di residenza, domicilio o dimora;
7. l'osservazione per la cittadinanza a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;

AVVERTE

che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data. La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento. L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Lettopalena.
- 2) La trasmissione di copia a:
 - Prefetto della Provincia di Chieti
 - Questura di Chieti;
 - Comando Carabinieri di Palena;
 - Comando della Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Municipale.

Lettopalena, 14/04/2020



Il SINDACO
(Dott.ssa Carolina De Vitis)



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO.

Ordinanza Sindacale n. 6 del 04/05/2020

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 "CuraItalia" - Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020);
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);
- il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (G.U. Serie Generale n. 94 del 08.04.2020);
- il Dpcm 10 aprile 2020 - Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale
- il Dpcm 26 aprile 2020- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30.04.2020 – Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 30.04.2020 – Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, il quale con decorrenza 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 consente la riapertura di numerose attività commerciali e produttive e sia ampliando gli spostamenti sul territorio, prevedendo, in particolare, all'art. 1 che: "a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

RILEVATO che il suindicato DPCM all'art. 1 prevede altresì che "d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività";

CONSIDERATO, pertanto, che l'accesso ai luoghi pubblici e privati, ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, nonché lo svolgimento dell'attività motoria individuale sono subordinati alla stretta osservanza del

distanziamento sociale;

DATO ATTO che il DPCM 26 aprile 2020 all'art. 3 comma 2 prevede l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie unicamente "nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

RILEVATO che la Regione Abruzzo con Ordinanze nn. 50 e 52 del 30 aprile 2020, pur avendo adottato misure meno restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale relativamente alle attività consentite, di fatto non ha previsto obblighi ulteriori per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

CONSIDERATO che le Autorità Sanitarie hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene prevalentemente attraverso i "droplet" prodotti e diffusi nell'ambiente circostante attraverso l'apparato respiratorio per cui è necessario l'uso di sistemi di protezione individuale della bocca e del naso;

RICHIAMATO il D.L. 18/2020 il quale all' art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) prevede: "1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio";

RILEVATO l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

PRESO ATTO della progressiva diminuzione del numero di contagiati da CODIV - 19 nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Chieti;

RILEVATO che sul territorio dell'unione dei comuni Verde Aventino Maiella Orientale ad oggi sono stati accertati n. 3 casi di positività al virus COVID-19;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

CONSIDERATO il DPCM del 26 aprile 2020 con l'ingresso della c.d. Fase 2 e le disposizioni conseguenti;

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19" di dover modificare le misure stabilite con le proprie precedenti ordinanze n. 2 del 17.03.2020 e n. 3 del 31.03.2020 e n. 5 del 04.04.2020 al netto delle modifiche dovute alle intervenute disposizioni statali e regionali;

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, , in relazione a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020 e smi,

ORDINA

1) Non sono prorogate e di conseguenza decadono le misure adottate con le proprie precedenti Ordinanze come dettagliatamente richiamate in premessa, salvo le modifiche da apportare per sopravvenute disposizioni normative regionali e statali; pertanto sono riaperti al pubblico il Cimitero comunale, con obbligo di distanziamento sociale di mt 1 e l'uso di mascherine protettive; è nuovamente consentito l'utilizzo di ogni

fontana pubblica e della fonte di acqua microfiltrata “Fonte della Noce”;

2) E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di indossare dispositivi di protezione individuale - mascherine in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, quali esercizi commerciali, farmacia, uffici pubblici, uffici bancari, uffici postali. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati.

Tale obbligo si estende anche alle adiacenze dei suddetti luoghi laddove si sia in procinto di entrare o si stia uscendo;

3) E' consentito attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora e comunque nel raggio di 500 metri;

4) E' consentito lo spostamento per il tempo strettamente necessario all'accudimento di animali domestici e/o d'affezione, qualora custoditi in luoghi non immediatamente prossimi alla propria abitazione;

5) La cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali più vicini alla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;

6) La cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione. Agli esercizi commerciali può accedere una sola persona per nucleo familiare;

7) E' consentito recarsi negli uffici pubblici, uffici postali, uffici di servizio bancari ed assicurativi solo per motivi indifferibili ed urgenti;

9) le precedenti disposizioni si applicano con effetto immediato e fino a revoca, e comunque fino all'adozione di ordinanza analoga o più restrittiva da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o da parte del Presidente della Giunta Regionale;

10) è ribadito l'obbligo, di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 54/2020 per coloro che rientrano nel territorio comunale da altra regione con giusto titolo, di comunicare la propria presenza telefonicamente al n. 0872.918471 oppure ai seguenti indirizzi mail:

anagrafe@comunelettopalena.net

comune.lettopalena@legalmail.it

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza;

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale,

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni;

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Lettopalena.

2) La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Chieti
- Questura di Chieti;
- Comando Carabinieri di Palena;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

Lettopalena, 04/05/2020



Il SINDACO
(Dott.ssa Carolina De Vitis)



Comune di Lettopalena

(Provincia di Chieti)



OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REVOCA MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO ORDINANZA N. 6 DEL 4.05.2020.

Ordinanza Sindacale n. 8 dell' 08/06/2020

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 "CuraItalia" - Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020);
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);
- il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (G.U. Serie Generale n. 94 del 08.04.2020);
- il Dpcm 10 aprile 2020 - Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale
- il Dpcm 26 aprile 2020- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30.04.2020 – Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, "seconde case", spostamenti e cimiteri;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 30.04.2020 – Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, il quale con decorrenza 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 consente la riapertura di numerose attività commerciali e produttive e sia ampliando gli spostamenti sul territorio, prevedendo, in particolare, all'art. 1 che: "a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

RILEVATO che il suindicato DPCM all'art. 1 prevede altresì che "d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività";

CONSIDERATO, pertanto, che l'accesso ai luoghi pubblici e privati, ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, nonché lo svolgimento dell'attività motoria individuale sono subordinati alla stretta osservanza del

distanziamento sociale;

DATO ATTO che il DPCM 26 aprile 2020 all'art. 3 comma 2 prevede l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie unicamente "nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

RILEVATO che la Regione Abruzzo con Ordinanze nn. 50 e 52 del 30 aprile 2020, pur avendo adottato misure meno restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale relativamente alle attività consentite, di fatto non ha previsto obblighi ulteriori per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

VISTE le successive Ordinanze della Regione Abruzzo dalla n. 53 alla n. 70;

CONSIDERATO che le Autorità Sanitarie hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene prevalentemente attraverso i "droplet" prodotti e diffusi nell'ambiente circostante attraverso l'apparato respiratorio per cui è necessario l'uso di sistemi di protezione individuale della bocca e del naso;

RICHIAMATO il D.L. 18/2020 il quale all' art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) prevede: "1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio";

RILEVATO l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

PRESO ATTO della progressiva diminuzione del numero di contagiati da CODIV - 19 nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Chieti;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

CONSIDERATO il DPCM del 26 aprile 2020 con l'ingresso della c.d. Fase 2 e le disposizioni conseguenti;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 lett. B) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1 comma 1 lett. B) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;

RILEVATO che il nuovo disposto normativo consente l'accesso alle aree giochi ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti, in subordine alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area), evidenziando che il rispetto delle norme sul distanziamento fisico viene posto in capo alla responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore o del ragazzo, se almeno quattordicenne;

CONSIDERATO, dunque, che il richiamo a questo principio di autoresponsabilità del genitore o adulto accompagnatore consente di rendere nuovamente fruibili alla cittadinanza le aree giochi per bambini, all'interno di parchi e giardini pubblici;

RITENUTO che l'utilizzo sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore delle attrezzature da gioco riguarda sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia ciò che concerne l'adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, sia, soprattutto, la verifica del rispetto delle misure anticontagio (distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti se non esiste la distanza di sicurezza) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate alle Forze dell'Ordine;

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19" di dover modificare le misure stabilite con le proprie precedenti ordinanze n. 2 del 17.03.2020 e n. 3 del 31.03.2020 e n. 5 del 04.04.2020 e n. 6 del 4.05.2020 al netto delle modifiche dovute alle intervenute disposizioni statali e regionali;

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, in relazione a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e nel rispetto del limite posto dall'art. 3 commi 1 e 2 del D.L. 19 del 25.03.2020 e s.m.i,

REVOCA

l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 4.05.2020 anche per quanto riguarda la chiusura temporanea del parco giochi;

ORDINA

L'apertura del parco giochi **dal 09 giugno 2020**, in conseguenza alla suddetta revoca e in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b), primo e secondo periodo e dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la riapertura del parco giochi, a condizione di un utilizzo responsabile e nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei sei anni di età nel caso non ci sia la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia l'adeguata pulizia di mani ed oggetti utilizzati per il gioco, sia soprattutto la verifica delle misure anticontagio presso il sito (distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti se non sussiste la distanza interpersonale di almeno un metro) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco, a tutela della sicurezza del bambino; in mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate alle Forze dell'Ordine;

Il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni;

DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Lettopalena.
- 2) La trasmissione di copia a:
 - Prefetto della Provincia di Chieti
 - Questura di Chieti;
 - Comando Carabinieri di Palena;
 - Comando della Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Montani M.O.V.A.

Lettopalena, 8.06.2020



Il SINDACO
(Dott.ssa Carolina De Vitis)